



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO VENETO
(art. 2 L.n.340/1971)
TRIBUNALE DEL POPOLO VENETO
(L.n.881/1977 - art. 2 L.n.340/1971)

Il Presidente del Tribunale, accertata la correttezza del procedimento e la formazione della Giuria Popolare, nella causa avente verbale n.4 del 17/6/2006 di fogli 1, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa da ricorso di Franceschi Luciano, commerciante, rappresentato da sé stesso, elettivamente domiciliato in via Roma 56, Borgoricco PD Tel. 0495798283 email lombardo-veneto@libero.it

ATTORE

E

Sindaco del Comune di Borgoricco (PD), Viale Europa 10 – Borgoricco- PD Telefono 049 9337911 – Fax 049 9335726, email: sindaco@comune.borgoricco.pd.it, ragioneria@comune.borgoricco.pd.it

CONVENUTO

E

Gestline Concessione PD, via Longhin 115 – Padova, contumace, rappresentata dall'avvocato d'ufficio nominato seduta stante

CONVENUTO

MOTIVO DELLA CAUSA

Avverso la pretesa imposta ICI del Comune, riscosso tramite Gestline cui ipoteca immobiliare n°0224/077 del 11/1/2006 fascicolo GestLine S.P.A. - Morb 1080

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'attore sostiene di non pagare l'ICI dal 1999, anno di nascita dell'Autogoverno del Popolo Veneto, per il diritto che ne deriva. Dichiarò di aver presentato ricorso ai convenuti avverso alla imposta ICI, motivando la richiesta in base al diritto di Autogoverno del Popolo Veneto art.2 L.n.340/1971 e fornisce alla giuria la documentazione, ampia, delle sue affermazioni. Alle insistenze dei convenuti, egli ha risposto con ricorso, per iscritto quindi, pretendendo il rispetto del proprio diritto. La commissione Tributaria di Padova, cui l'attore ha fatto ricorso, ha rigettato il ricorso e ha rifiutato il trasferimento del procedimento al Tribunale del Popolo Veneto, mentre la Gestline ha ipotecato la prima casa di abitazione. Il ricorrente è stato costretto a pagare 1625 Euro, di cui 300 Euro applicati dalla Gestline quale addizionale che l'attore definisce "usuraria" e contraria anche ai principi generali del diritto e anche a quello italiana.

Pertanto, ritenendo che non sussista ragione alcuna per la richiesta della imposta ICI, l'attore chiede:

- 1) che sia dichiarato inesistente il diritto ICI e nulla la tassa del Comune di Borgoricco e nullo il diritto della Gestline alla riscossione perché non sono enti di Autogoverno e quindi non rispettano la normativa veneta vigente né esiste una convezione di servizio pubblico con gli enti di Autogoverno.
- 2) chiede sentenza di condanna quale usura del comportamento dei contumaci e come violazione di diritti umani protetti dalla L.n.881/1977.

3) chiede il risarcimento per i danni morali ed economici subiti pari a Euro 30.000.

Il rappresentante d'ufficio della Agenzia delle Entrate sostiene che è pur vero che l'ICI è una tassa che agevola le comunità locali, e tuttavia conviene che essa non è giustificabile in quanto solo dal 2 a 7 per mille restano al comune. Tuttavia, dato che il comune agisce su mandato dello Stato, il convenuto rifiuta ogni risarcimento all'attore ma riconosce il diritto alla restituzione del tributo .

Il rappresentante d'ufficio della Gestline sostiene che se si tratta di usura esso è normalmente e comunque la Gestline agisce su mandato del Comune, pertanto rigetta le richieste.

Il Tribunale del Popolo Veneto, in giuria Popolare, definitivamente pronunciando, fatta salva eventuale altra istanza, eccezione e difesa, così sentenza :

- 1) per la prima richiesta del ricorrente, che sia dichiarato inesistente il diritto del Comune di Borgoricco e della Gestline alla riscossione ICI, la giuria sentenza che l'ICI, dato che è una tassa di legislazione dello Stato Italiano e non è prevista dal decreto di Autogoverno del 04/06/2000, essa non sussiste nel territorio di Autogoverno, per tanto l'ICI è illegale.
- 2) per quanto detto l'ICI è una imposta che viola diritti umani, economici, civili e politici protetti dalla L.n.881/1977; le addizionali applicate dalla Gestline sono comportamento usurario;
- 3) condanna il Comune di Borgoricco e la Gestline per le violazioni della L.n.881/1977 e le condanna al risarcimento all'attore di Euro 30.000 solidalmente ;

Così deciso in Spresian (TV) , all'udienza del 17 giugno 2006

Firmato i Giurati

Il Presidente del Tribunale deposita in cancelleria il verbale dell'udienza e allega la pubblicazione della stessa in data 23/06/2006 che di esso costituirà parte integrante.

Riconosce alle parti il diritto di ricorso entro 15 giorni dal giorno della pubblicazione. Ordina alle parti soccombenti di compensare interamente le spese del giudizio per Euro 1300 entro il 07 Agosto 2006

FIRMATO

Il Presidente del Tribunale e Guardasigilli

Magistrato Veneto

Palmerini Loris